

Dietrofront Inps | Pagamento delle quote a carico dei lavoratori: si applica la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali



Con la circolare Inps n. 37/2020, in un primo momento valutata favorevolmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto in linea sia con il dettato normativo che con le istruzioni fornite dall'Inps in casi analoghi, è stato precisato che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020.

Alla luce dell'aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all'emanazione di un ulteriore decreto di urgenza ([decreto-legge n. 18/2020](#)), il citato Dicastero ha riponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di merito sulla circolare n. 37/2020.

In particolare, il [decreto legge n.18/2020](#), favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere

che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali **comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti**, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. *(Così, comunicato stampa Inps del 21 marzo 2020)*